



Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente

Riferimento/n. d'incarto: M501-1980

Avamprogetto del 17.12.2014

Adeguamento di ordinanze nel settore ambientale, in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019

1. Situazione iniziale

Le nuove modalità della politica di sovvenzionamento nel settore ambientale, introdotte nel 2008, hanno dato risultati sostanzialmente buoni. Invece di sovvenzionare numerosi progetti singoli, la Confederazione e i Cantoni stipulano programmi con sussidi globali o forfettari, i cosiddetti accordi programmatici, in cui stabiliscono congiuntamente gli obiettivi ambientali da raggiungere e i sussidi federali disponibili. La Confederazione garantisce la gestione strategica e orienta l'adempimento dei compiti mediante la definizione di obiettivi, mentre i Cantoni stabiliscono come intendono raggiungere concretamente gli obiettivi definiti. Ciò consente alla Confederazione di fissare delle priorità e al tempo stesso dà ai Cantoni un margine di manovra più ampio. Nel primo periodo programmatico (2008-2012), grazie a 223 accordi programmatici sono stati investiti in misure ambientali complessivamente 665 milioni di franchi. Per il periodo programmatico corrente (2012-2015) la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato 250 accordi programmatici per un totale di 970 milioni di franchi.

Le esperienze maturate durante questi due periodi programmatici e le condizioni mutate richiedono adeguamenti puntuali della legislazione. Le presenti modifiche a livello di ordinanza garantiranno l'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici in vista del terzo periodo programmatico. Si tratta principalmente di armonizzare le regolamentazioni nel settore ambientale e di precisare la terminologia o chiarire alcuni problemi d'interpretazione.

Il progetto comprende anche modifiche di ordinanze volte ad attuare la mozione 04.3664 «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio». Stando al rapporto del Consiglio federale in adempimento di tale mozione, conformemente a un rapporto di esperti¹ occorre chiarire e concretizzare il coordinamento tra alcuni settori della protezione dell'ambiente e la legislazione in materia di pianificazione del territorio, tra l'altro avanzando proposte concrete in leggi e ordinanze. Alla base di tale volontà vi è la convinzione del Consiglio federale che una concretizzazione dell'obbligo di armonizzazione reciproca di aspetti della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente migliorerà il coordinamento tra la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio, come richiesto dalla mozione 04.3664. Bisogna riconoscere che soprattutto le ordinanze più recenti nel settore ambientale perseguono già l'obiettivo di un miglior coordinamento tra la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio. Questo è il frutto degli sforzi compiuti negli ultimi anni, animati dall'idea che gli strumenti della pianificazione del territorio possano fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario intervenire soprattutto a livello di alcune delle ordinanze più vecchie, elaborate quando la necessità di coordinamento non era ancora così sentita. Conformemente alla volontà del Consiglio federale, esse vanno pertanto completate mediante disposizioni volte a concretizzare l'obbligo di coordinamento tra la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio.

¹ Rudolf Muggli, Koordination zwischen Umweltschutz und Raumplanung: Vorschläge zur rechtlichen Umsetzung, perizia all'attenzione dell'Ufficio federale dell'ambiente, dicembre 2007.

Sono inoltre adatte tre disposizioni dell'ordinanza concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), in modo da renderle conformi alla legge nonché alla prassi vigente.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Modifiche dell'ordinanza del 20 novembre 1996² concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

Ingresso

L'ingresso vigente è obsoleto. Occorre ora rimandare alle disposizioni attributive di competenze della legge sull'ingegneria genetica³ e della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione³.

Art. 1 cpv. 1

L'articolo 1 capoverso 1 stabilisce che la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) è una commissione consultiva permanente della Confederazione ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Questo rimando sottolinea che sono applicabili le norme generali per le commissioni extraparlamentari secondo l'OLOGA.

Art. 3 cpv. 1 e 2

L'articolo 3 capoverso 1 disciplina i rapporti della Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB). La CFSB non dovrà più presentare al Consiglio federale un rapporto ogni anno, bensì in linea di massima al ritmo delle legislature, ossia ogni quattro anni. Siccome l'articolo 22 capoverso 4 LIG stabilisce già che la CFSB riferisce periodicamente sulla propria attività, non occorre ripeterlo nuovamente nell'ordinanza. Il capoverso 1 può quindi essere stralciato.

Il capoverso 2 non stabilisce più in modo esplicito che occorre informare l'opinione pubblica periodicamente almeno ogni due anni. La CFSB informerà ogni qualvolta vi sarà la necessità di informare. Di comune accordo con l'ufficio federale interessato, pubblicherà periodicamente le sue prese di posizione sul proprio sito Internet. In presenza di nuovi rischi, causati ad esempio da nuove tecnologie, la commissione redigerà tempestivamente delle raccomandazioni che pubblicherà anch'esse in Internet.

Art. 5 cpv. 1 e 2

Secondo l'articolo 57e capoverso 1 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁵, le commissioni extraparlamentari sono composte di regola da 15 membri al massimo. Nel primo periodo dell'articolo 5 capoverso 1, il numero di membri menzionato è pertanto ridotto da 16 a 15. Conformemente alla regola di base per le commissioni extraparlamentari, il Consiglio federale nomina i membri e determina la loro funzione (art. 8ebis OLOGA). Il secondo periodo del capoverso 1 è quindi stato integrato nel capoverso 2 e il testo è stato armonizzato di conseguenza.

Art. 6

L'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni è stata abrogata⁶. La durata del mandato, il periodo amministrativo, l'età limite e le indennità sono rette dall'articolo 8a segg. OLOGA (cfr. commenti all'art. 1 cpv. 1 sopra). L'articolo 6 va quindi stralciato.

Art. 8 cpv. 2

Oltre a valutare domande di autorizzazione riguardanti le attività con organismi geneticamente modificati o patogeni, la CFSB svolge al contempo un'ampia attività di consulenza. Per svolgere questi compiti supplementari, deve poter consultare terzi nel caso di affari importanti per i quali non dispone

² RS 172.327.8

³ LIG; RS 814.91

³ LOGA; RS 172.010

⁴ OLOGA; RS 172.010.1

⁵ LOGA; RS 172.010

⁶ Cfr. RU 2008 5949 e RU 2009 6137.

di conoscenze specialistiche sufficienti. La modifica del capoverso 2 della disposizione tiene conto di questo aspetto.

Art. 12

Dall'entrata in vigore, il 1° luglio 2006, della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza⁷) i documenti delle autorità federali, su richiesta da parte di terzi, devono in linea di principio essere resi accessibili. Secondo gli articoli da 7 a 9 LTras, l'accesso può essere limitato o negato soltanto se sussistono presupposti concreti. Poiché le commissioni extraparlamentari sono anch'esse considerate parte dell'Amministrazione federale (Amministrazione federale decentrata), occorre adeguare la norma di cui al capoverso 2 vigente, secondo cui le riunioni e i documenti della commissione sono confidenziali. Il capoverso 3 vigente è coperto dal capoverso 1 (segreto d'ufficio) e può quindi anch'esso essere stralciato.

Art. 15 cpv. 1

Il rimando all'articolo 15 capoverso 1 è adeguato. Nel 2006, la denominazione dell'ex Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è infatti stata modificata in Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

2.2 Modifiche dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 13, secondo periodo

L'articolo 18 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio stabilisce sostanzialmente che le singole specie devono essere protette in particolare garantendo la conservazione dei loro spazi vitali. Il primo periodo dell'articolo 13 OPN precisa tale principio importante per la conservazione e la promozione delle biodiversità: la protezione presuppone segnatamente un adeguato sfruttamento agricolo e forestale dei biotopi. Conformemente al secondo periodo dell'articolo 13 OPN questo compito richiede una collaborazione tra i servizi specializzati dell'agricoltura e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

In questa disposizione relativa alla collaborazione mancano i servizi specializzati della pianificazione del territorio. Un'integrazione in tal senso è necessaria per i seguenti motivi: la pianificazione del territorio è fondamentale per la protezione dei biotopi. Essa offre varie possibilità per garantire adeguamenti e vincoli delle utilizzazioni. Lo strumento più efficace per una protezione vincolante per i proprietari fondiari sono le zone protette di cui all'articolo 17 della legge del 22 giugno 1979¹⁰ sulla pianificazione del territorio. Piani settoriali e direttori vincolanti per le autorità possono contenere disposizioni e indicazioni importanti per la protezione dei biotopi. Non per niente, quale prima misura di protezione e manutenzione tutte le ordinanze concernenti gli inventari dei biotopi d'importanza nazionale chiedono ai Cantoni, competenti per l'esecuzione, di armonizzare i piani e le prescrizioni in materia di pianificazione del territorio con gli obiettivi della protezione dei biotopi e di tenerne conto.

Art. 29 cpv. 2

L'articolo 29 capoverso 1 OPN disciplina la protezione preventiva finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale e fintantoché i vari inventari non saranno completati.

La disposizione sottopone le potenziali zone protette a una protezione preventiva e obbliga già i Cantoni ad adottare determinate misure di protezione. Il finanziamento è disciplinato all'articolo 29 capoverso 2 OPN, che per quanto riguarda le misure ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettere a e b OPN oggi rimanda solo all'articolo 17 OPN. L'articolo 17 OPN stabilisce unicamente che i Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e il relativo finanziamento. I Cantoni devono però poter chiedere alla Confede-

⁷ LTras; RS 152.3

⁸ OPN; RS 451.1

⁹ LPN; RS 451

¹⁰ LPT; RS 700

razione un'indennità anche per la protezione preventiva. Con l'ordinanza del 7 novembre 2007¹¹ concernente la NPC, l'ammontare dell'indennità per i biotopi è stata disciplinata all'articolo 18 OPN. In tale occasione per una svista è stato omesso l'adeguamento dell'articolo 29 capoverso 2 OPN, svista qui corretta: ora bisogna infatti rimandare agli articoli 17 e 18 OPN.

2.3 Modifiche dell'ordinanza del 2 novembre 1994¹² sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 2 cpv. 1

Se la vita umana e beni materiali considerevoli non possono essere protetti durevolmente mediante misure tecnico-edilizie, spesso non resta che spostare le costruzioni e gli impianti minacciati in luoghi sicuri. In caso di opere al di fuori delle zone edificabili, lo spostamento di costruzioni e impianti sottostà tuttavia a limiti rigorosi. In analogia alla protezione da valanghe, cadute di pietre e scoscendimenti, anche per la protezione contro le piene sono comunque previste indennità per lo spostamento delle costruzioni e degli impianti minacciati in luoghi sicuri. Non è per contro accordata alcuna indennità per lo spostamento di costruzioni e impianti minacciati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose (cfr. art. 2 cpv. 5 lett. a OSCA). Quanto al finanziamento o al sovvenzionamento dello spostamento di costruzioni e impianti in luoghi sicuri, occorre precisare che non si tratta di una misura di protezione supplementare, bensì di un'alternativa a misure tecnico-edilizie motivo per il quali non vi sono maggiori spese. In certi casi lo spostamento è più economico dell'adozione di misure tecnico-edilizie.

Art. 2 cpv. 5 lett. a

Il rifiuto di indennità per misure di protezione non deve limitarsi alla protezione delle costruzioni e degli impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo, bensì estendersi a tutti gli impianti e a tutte le costruzioni realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione. Se le costruzioni e gli impianti minacciati non sono stati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose e misure di protezione edilizie risultano inadeguate, l'UFAM può sovvenzionare un eventuale spostamento in luoghi sicuri secondo l'articolo 2 capoverso 1 OSCA. In seguito a questa modifica, in futuro saranno escluse dai sussidi tendenzialmente più misure di protezione di questo genere rispetto al diritto vigente. Sarà così possibile prevenire maggiori uscite a carico della Confederazione.

Art. 2a

Ai fini dell'erogazione dei sussidi per il Cantone è importante sapere con esattezza quali siano i costi computabili e quali siano quelli non computabili. Sono computabili in particolare le spese per la progettazione e l'esecuzione della misura nonché per l'acquisto del terreno necessario per attuare la misura. Vi rientrano anche le spese di picchettazione. Per picchettazione s'intendono lavori di misurazione volti a delimitare il fondo che ospita le acque. Questi lavori sono necessari per le mutazioni nel registro fondiario (acquisto di terreno) e di conseguenza rientrano tra i costi computabili. Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte. La fissazione dei costi computabili si applica sia alle misure indennizzate globalmente in sede di accordo programmatico, sia alle misure indennizzate individualmente. Se le prestazioni previste nel quadro degli accordi programmatici sono fornite da Comuni, il Cantone provvede a che siano computati unicamente i costi menzionati in questo articolo. La nuova disposizione si rifà alla fissazione dei costi computabili nell'ambito della protezione delle acque (art. 58 OPAC).

Art. 8a e art. 10 cpv. 1^{bis}

L'articolo 8a è abrogato. Poiché riguarda limiti finanziari stabiliti per le indennità assegnate nel singolo caso, tale disposizione figura ora nella sezione 4 ed è disciplinata nel nuovo articolo 10 capoverso 1^{bis}. L'aumento del limite finanziario da 3 a 10 milioni di franchi avviene in seguito alla proposta in tal senso fatta dalla Direzione federale delle finanze. Secondo tale proposta, l'UFAM consulterà la Direzione federale delle finanze in merito alle indennità assegnate nel singolo caso che eccedono 10 milioni di franchi.

¹¹ RU 2007 5823

¹² OSCA; RS 721.100

Art. 26 cpv. 5

Per imparare dalle catastrofi naturali è importante effettuare un'analisi degli eventi coordinata tra la Confederazione e il Cantone. In linea di massima, gli eventi più estesi e di carattere sovregionale sono analizzati dall'UFAM (cfr. p. es. l'analisi delle piene del 2005).

Art. 27 cpv. 1 lett. a, b ed e

La lettera a è completata con la denominazione corrente di «catasto delle opere di protezione». Alla lettera b, l'espressione «catasto dei pericoli» è sostituita da «catasto degli eventi». Nella prassi in materia di esecuzione, la documentazione degli eventi dannosi è detta «catasto degli eventi». Si tratta di una denominazione corrente. Il catasto dei pericoli va inteso come un'etichetta che raggruppa i catasti delle opere di protezione e degli eventi. I Cantoni non devono limitarsi a documentare gli eventi dannosi, ma anche analizzarli secondo la lettera b. La lettera e è abrogata, poiché la documentazione dei maggiori eventi dannosi è già inclusa nel catasto degli eventi di cui alla lettera b.

2.4 Modifiche dell'ordinanza del 28 ottobre 1998¹³ sulla protezione delle acque (rivitalizzazioni)

Art. 41d cpv. 3

Una base importante per la pianificazione strategica della rivitalizzazione delle acque stagnanti è lo stato ecomorfologico delle acque (art. 41d cpv. 1 lett. a OPAC). Per alcuni dei grandi laghi prealpini sono disponibili valutazioni secondo vari metodi, ma un metodo standard per valutare la morfologia delle rive dei laghi è ancora in fase di elaborazione. Pertanto, si potrà procedere alle relative rilevazioni e alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni solo una volta elaborato il metodo. Il 31 dicembre 2018 quale termine per il completamento delle pianificazioni strategiche per le acque stagnanti si è pertanto rivelato troppo breve e va prorogato di quattro anni.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3

Oggi l'ordinanza sulla protezione delle acque prevede che a partire dal 2016 l'ammontare delle indennità sia determinato tenendo conto della lunghezza del tratto rivitalizzato e della larghezza del fondo dell'alveo. A tal fine, al momento dell'entrata in vigore della disposizione il 1° giugno 2011 era previsto un futuro finanziamento di progetti di rivitalizzazione mediante prezzi standard per unità di prestazione (ossia p. es. 5000 CHF per metro lineare di corso d'acqua con una larghezza di 10-15 m). All'epoca il periodo di transizione fino al 2016 era sembrato sufficiente per elaborare i prezzi standard. I lavori corrispondenti sono stati avviati, ma si è dovuto constatare che attualmente non è disponibile una quantità sufficiente di dati relativi a progetti completati per poterli elaborare. Per questo motivo il capoverso 3 della disposizione transitoria deve essere prorogato di altri quattro anni (un periodo programmatico) e per il momento l'ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

Il principio secondo cui le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque e dell'efficacia delle misure stesse (art. 62b cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque¹⁴), il che costituisce un incentivo ad aumentare l'efficienza, resta però rispettato: ai progetti con un maggior spazio riservato alle acque, con un buon rapporto costi-benefici e con grandi benefici per le attività di svago sono infatti versati contributi più elevati (criteri dell'art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAC).

Con la modifica proposta, le indennità per le rivitalizzazioni secondo l'OPAC e per i progetti di protezione contro le piene secondo l'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua¹⁵ sono trattate in modo compatibile.

¹³ OPAC; RS 814.201

¹⁴ LPAC; RS 814.20

¹⁵ OSCA; RS 721.100.1

2.5 Modifiche dell'ordinanza del 30 novembre 1992¹⁶ sulle foreste

Art. 15 cpv. 1

Le basi per la protezione contro le catastrofi naturali sono completate con l'allestimento del catasto delle opere di protezione (lett. a) e l'analisi degli eventi dannosi (lett. b) in analogia con le modifiche concernenti l'elaborazione delle basi per la protezione contro le piene. Alla lettera b, l'espressione «catasto dei pericoli» è sostituita da «catasto degli eventi». Nella prassi in materia di esecuzione, la documentazione degli eventi dannosi è detta «catasto degli eventi». Si tratta di una denominazione corrente. Il catasto dei pericoli va inteso come un'etichetta che raggruppa i catasti delle opere di protezione e degli eventi.

Art. 18 cpv. 4

La pianificazione forestale dei Cantoni corrisponde sostanzialmente ai piani direttori cantonali di cui all'articolo 6 della legge del 22 giugno 1979¹⁷ sulla pianificazione del territorio (LPT): essa costituisce lo strumento di pianificazione strategica, che stabilisce gli obiettivi generali di pianificazione per uno sviluppo forestale sostenibile e rappresenta quindi un fondamento secondo l'articolo 6 LPT. L'obbligo per i Cantoni di tener conto dei risultati d'incidenza territoriale della pianificazione forestale nei loro piani direttori migliora il coordinamento tra la pianificazione del territorio e lo sviluppo forestale. Decisioni nella pianificazione forestale concernenti i collegamenti o le riserve forestali possono assumere rilievo, ad esempio, per il contenuto dei piani direttori concernenti i trasporti o la biodiversità. L'articolo 18 OFo, dedicato alla pianificazione forestale, è pertanto completato con un nuovo capoverso 4, che obbliga i Cantoni a tener conto dei risultati d'incidenza territoriale della pianificazione forestale nei loro piani direttori.

Art. 38a

Ai fini dell'erogazione dei sussidi è importante per il Cantone sapere con precisione quali sono i costi che possono essere computati e quali non lo sono. Sono computabili in particolare i costi per i lavori di progettazione e di esecuzione della misura come pure per l'acquisto dei terreni necessari per l'attuazione della misura in questione. Inoltre vi rientrano anche i costi generati dalla terminazione. Per terminazione si intendono i lavori di misurazione che servono alla delimitazione dell'appezzamento di terreno che occorre acquistare. Questi lavori costituiscono la condizione per una mutazione del registro fondiario (acquisto di terreni) e rientrano quindi fra i costi computabili. Non sono computabili in particolare né le tasse né le imposte. L'imposta sul valore aggiunto che costituisce, in quanto spesa vincolata, una componente integrale dei costi progettuali. Occorre inoltre esaminare la possibilità di coinvolgere nel finanziamento anche terzi, che usufruiscono in modo particolare delle misure promosse o che sono responsabili di possibili danni. Il calcolo dei costi computabili vale sia per le misure di costruzione, indennizzate globalmente nel quadro degli accordi programmatici, sia per le misure indennizzate nel singolo caso. Se i servizi previsti nel quadro degli accordi programmatici sono forniti dai Comuni, il Cantone fa il necessario affinché siano computati soltanto i costi menzionati nel presente articolo. La nuova disposizione è stata armonizzata con il calcolo dei costi computabili nell'ambito della protezione contro le piene (art. 2a OSCA).

Art. 39 cpv. 5 lett. a

Il rifiuto di indennità per misure di protezione non deve limitarsi alla protezione delle costruzioni e degli impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo, bensì estendersi a tutti gli impianti e a tutte le costruzioni realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione. Se le costruzioni e gli impianti minacciati non sono stati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose e misure di protezione edilizie risultano inadeguate, l'UFAM può sovvenzionare un eventuale spostamento in luoghi sicuri (art. 17 cpv. 1 lett. f OFo).

Art. 43 cpv. 1 lett. a e b

¹⁶ OFo; RS 921.01

¹⁷ LPT; RS 700

Nell'ambito dell'attuazione degli aspetti prioritari della politica forestale della Confederazione e dei Cantoni possono sorgere conflitti d'interesse sia a livello locale che regionale. Per risolvere tali conflitti occorrono una documentazione specialistica, dei processi di pianificazione e la partecipazione delle cerchie interessate. L'apposita promozione della documentazione di pianificazione crea le relative basi decisionali per tutta la Svizzera, consente un'armonizzazione ottimale delle diverse esigenze e garantisce così la gestione sostenibile del bosco. Si tratta di basi per la pianificazione elaborate *dai Cantoni (in genere del servizio forestale cantonale)* e non delle basi elaborate dai proprietari di bosco pubblici o privati, che sono responsabili della pianificazione aziendale. La Confederazione eroga sussidi soltanto alle basi per la pianificazione elaborate dai Cantoni, come precisato con un'integrazione alla lettera a. Oltre alla superficie forestale rilevante è determinante anche la qualità dei servizi offerti secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera d.

La promozione dei miglioramenti strutturali delle aziende secondo la lettera b si basa su una valutazione esterna (PF Zurigo, 2012 commissionata dall'UFAM), è scissa dall'utilizzazione e dallo smistamento del legname che le aziende prevedono di effettuare congiuntamente nel quadro di rapporti di cooperazione ed è riformulata in modo più aperto al fine di tenere meglio conto delle diverse situazioni e condizioni quadro nei Cantoni. La Confederazione partecipa ai costi di un piano cantonale inteso a illustrare le procedure e le misure volte a ottimizzare le strutture e i processi gestionali e quindi anche il miglioramento della capacità economica. Il sostegno si orienta secondo il volume e la qualità delle misure di ottimizzazione previste e attuate dal Cantone, le quali possono essere destinate a boschi privati e pubblici. Per la valutazione della qualità sono in particolare determinanti una metodologia riconosciuta, la partecipazione degli attori interessati e le risorse disponibili.

Il sostegno conferito alle organizzazioni di nuova fondazione che operano nel settore della commercializzazione del legno non è più menzionato in modo esplicito. Nel frattempo nelle regioni è stata istituita una rete di organizzazioni ben radicata. In caso di necessità, si vuole in linea di principio ampliare le organizzazioni esistenti senza crearne altre. Se nell'ambito del piano cantonale può essere dimostrato il fabbisogno e l'idoneità, l'erogazione in singoli casi di un finanziamento promozionale limitato a nuove organizzazioni di commercializzazione del legname non è da escludere, in particolare se contribuisce in modo importante all'ottimizzazione delle strutture e ai processi gestionali.

2.6 Modifiche dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹⁸ sulla caccia

Art. 15 cpv. 2

Nell'articolo sullo scopo, la legge del 20 giugno 1986¹⁹ sulla caccia chiede la protezione della diversità delle specie e degli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori. La protezione degli spazi vitali è garantita in particolare mediante le zone protette per la selvaggina di cui all'articolo 11 LCP. Queste zone non sono però sufficienti per conservare la diversità biologica delle specie di mammiferi e uccelli. Da un lato occorre completare le grandi zone protette per la selvaggina della Confederazione con zone protette cantonali, più piccole e ben distribuite, e dall'altro occorre interconnettere le zone protette mediante una rete funzionale di corridoi di transito. Negli scorsi tre o quattro decenni, però, questi ultimi sono stati continuamente interrotti da nuove e più ampie infrastrutture dei trasporti. La perizia «Korridore für Wildtiere in der Schweiz» (UFAFP, 2001) elenca 303 corridoi d'importanza sovraregionale. Secondo la DTF 128 II 1 (URP 2002, pag. 39), con il rimando all'articolo 29 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio²⁰ ai corridoi per la selvaggina d'importanza nazionale può essere attribuito lo stesso statuto di protezione vincolante per le autorità come ai biotopi d'importanza nazionale. Di conseguenza, la pianificazione deve tener conto anche dei corridoi per la selvaggina, equiparati ai biotopi (consid. 3d e 4b). Nel 2003 l'UFAM e l'USTRA hanno elaborato una prioritizzazione dei corridoi per la selvaggina. Nell'ambito dei progetti di risanamento o ampliamento delle strade nazionali o dei tracciati ferroviari occorre risanare, mediante sottopassaggi o cavalcavia, anche questi corridoi per la selvaggina prioritari. Tali investimenti convergono però solo se anche i Cantoni fanno la loro parte e inseriscono il terreno antistante i passaggi per la selvaggina

¹⁸ OCP; RS 922.01

¹⁹ LCP; RS 922.0

²⁰ OPN; RS 451.1

nonché i corridoi di transito sovra regionali nei piani direttori e di utilizzazione, escludendo ogni attività edilizia.

Oltre alle zone protette per la selvaggina della Confederazione e dei Cantoni nonché ai relativi corridoi di transito, anche le zone di tranquillità per la selvaggina di cui all'articolo 7 capoverso 4 LCP e all'articolo 4*bis* OCP servono a interconnettere gli spazi vitali. Le zone di tranquillità per la selvaggina delimitate mediante una decisione di protezione da parte del Consiglio di Stato vanno pertanto inserite come perimetri protetti anche nei piani di utilizzazione cantonali e messe così al riparo da nuovi progetti di costruzione.

3. Ripercussioni del progetto

Il progetto non comporta alcuna ripercussione di carattere economico e non ha ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. Le modifiche delle ordinanze provocano tutt'al più spostamenti di risorse all'interno dei singoli programmi, ma il volume finanziario globale degli accordi programmatici nel settore ambientale non subisce alcun cambiamento. Anche gli adeguamenti dei programmi possono essere attuati con le risorse umane esistenti a livello della Confederazione e dei Cantoni.